

**Scritti Magistratura  
settembre 2024**

# **CODICE NORMATIVO di AGGIORNAMENTO**

**Civile, Penale e Amministrativo**  
**Normativa sostanziale, processuale**  
**e leggi complementari**

**LUGLIO 2024**

- Testi delle **nuove Leggi** approvate tra Novembre 2023-Luglio 2024
- Testi delle **precedenti Leggi** come modificate
- **Evidenziati in grigio** gli articoli e i commi modificati
- Indice analitico



**Neldiritto  
Editore**

# SEZIONE I

## LE NUOVE LEGGI 2023-2024

### 1. L. 28 giugno 2024, n. 90 (Cybersicurezza)

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, DI RESILIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEL SETTORE FINANZIARIO, DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NONCHÉ DI CONTRATTI PUBBLICI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IMPIEGATI IN UN CONTESTO CONNESSO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI NAZIONALI STRATEGICI

#### 1. (Obblighi di notifica di incidenti)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane e le aziende sanitarie locali segnalano e notificano, con le modalità e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, gli incidenti indicati nella tassonomia di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Tra i soggetti di cui al presente comma sono altresì comprese le rispettive società in house che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al primo periodo del presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

2. I soggetti di cui al comma 1 segnalano, senza ritardo e comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza a seguito delle evidenze comunque ottenute, qualunque incidente riconducibile a una delle tipologie individuate nella tassonomia di cui al comma 1 ed effettuano, entro settantadue ore a decorrere dal medesimo momento, la notifica completa di tutti gli elementi informativi disponibili. La segnalazione e la successiva notifica sono effettuate tramite le apposite procedure disponibili nel sito internet istituzionale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale.

3. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e i comuni capoluoghi di regione, per le società di

trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, per le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane, per le aziende sanitarie locali e per le società in house che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 effettuino notifiche volontarie di incidenti al di fuori dei casi indicati nella tassonomia di cui al medesimo comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agencia per la cybersicurezza nazionale comunica all'interessato che la reiterazione dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 e può disporre, nei dodici mesi successivi all'accertamento del ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al fine di verificare l'attuazione, da parte dei soggetti interessati dall'incidente, di interventi di rafforzamento della resilienza agli stessi, direttamente indicati dall'Agencia per la cybersicurezza nazionale ovvero previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agencia. Le modalità di tali ispezioni sono disciplinate con determinazione del direttore generale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Nei casi di reiterata inosservanza, nell'arco di cinque anni, dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agencia per la cybersicurezza nazionale applica altresì, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000 a carico dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. La violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per i funzionari e i dirigenti responsabili.

7. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni, anche penali, previsti da altre norme di legge, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai soggetti di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

## **2. (Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)**

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65, e all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, in caso di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultino potenzialmente esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia.

2. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ne impediscano l'adozione o ne comportino il differimento oltre il termine indicato al medesimo comma 1 del presente articolo.

## **3. (Norme di raccordo con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133)**

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I medesimi soggetti provvedono a effettuare la segnalazione degli incidenti di cui al presente comma senza ritardo, comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore, e ad effettuare la relativa notifica entro settantadue ore»;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Nei casi di reiterata inosservanza degli obblighi di notifica di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000».

## **4. (Disposizioni in materia di dati relativi a incidenti informatici)**

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente:

«n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a ciò siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi

nazionali nel campo della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## **5. (Disposizioni in materia di Nucleo per la cybersicurezza)**

1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo può essere convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o più operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, nonché di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni. Le amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle suddette riunioni a livello di vertice».

## **6. (Disposizioni in materia di coordinamento operativo tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)**

1. Qualora le Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, avuta notizia di un evento o un incidente informatici, ritengano strettamente necessario, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le predette Agenzie, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della citata legge n.124 del 2007, ove istituita.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, può disporre il differimento degli obblighi informativi cui è in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n.82 del 2021, nonché il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del medesimo decreto-legge.

## **7. (Composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)**

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ministro degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;

b) le parole: «dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'università e della ricerca».

## CODICE DI PROCEDURA PENALE

### D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

Modificato ex **D.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203**; **L. 27 dicembre 2023, n. 206**; **D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31**; **L. 28 giugno 2024, n. 90**; **D.L. 29 giugno 2024, n. 89**; **D.L. 4 luglio 2024, n. 92**; **L. Nordio approvata il 10 luglio 2024**

### PARTE PRIMA

#### LIBRO PRIMO SOGGETTI

(omissis)

#### TITOLO II PUBBLICO MINISTERO

(omissis)

#### **51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale (1).**

1. Le funzioni di pubblico ministero [107<sup>4</sup> Cost.] sono esercitate [70-72 ord. giud.; 3 disp. att.]:

a) nelle indagini preliminari [326 s.] e nei procedimenti di primo grado [438 s., 448, 459, 465 s.] dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale (2) (3);

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello o presso la Corte di cassazione [570<sup>3</sup>].

2. Nei casi di avocazione [53<sup>3</sup>, 372, 412], le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (4).

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [655, 678<sup>3</sup>].

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del Codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e [dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5).

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-

quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (6).

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (7).

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, [615-quinquies]<sup>(9)</sup>, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies<sup>(10)</sup>, 640-ter e 640-quinquies del Codice penale, o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133<sup>(11)</sup>, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (8).

(1) La rubrica originaria ("Uffici del pubblico ministero") è stata così sostituita dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Sulla direzione distrettuale antimafia e sul procuratore nazionale antimafia v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud. V. inoltre l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, entrata in vigore il 12 aprile 2006 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.).

(2) Lettera modificata dall'art. 175 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 50, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(4) Testo modificato ai sensi dell'art. 20 d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, che recita: «le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"». L'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8 ha aggiunto il secondo periodo al comma.

(5) Comma modificato dall'art. 5, comma 2, l. 19 marzo 2001, n. 92 e successivamente: dall'art. 6, comma 1 b, l. 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602»; dall'art. 15, comma 4, l. 23 luglio 2009, n. 99, che, per i procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ha inserito le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474»; dall'art. 11, l. 13 agosto 2010, n. 136, che ha aggiunto le parole «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «416, sesto comma», le parole: «416, sesto e settimo commi»; dall'art. 2, l. 23 febbraio 2015, n. 19, che ha inserito il riferimento all'art. 416 ter. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Successivamente l'articolo 18, comma 3, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46, ha inserito dopo le parole: «416, sesto e settimo commi», le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno rispettivamente inserito le parole: «452-quaterdecies e soppresso le seguenti: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Il comma da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, che ha inserito la parola «1,» dopo le seguenti: «articolo 12, commi». Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, la presente disposizione si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 53, cit. (15 giugno 2019). Successivamente l'art. 8, comma 3, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con modif., in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha sostituito le parole «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis» alle parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter». Da ultimo, le parole «517-quater» sono state inserite dopo le parole: «articoli 473 e 474» dall'articolo 49, comma 1, della l. 27 dicembre 2023, n. 206.

(6) Le parole «e dai commi 3-quater e 3-quinquies» sono state aggiunte dall'art. 2, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma era stato inserito dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8.

(7) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, e successivamente modificato dall'art. 2, d.l. 23 maggio

2008, n. 92, com., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha soppresso il secondo periodo del comma che recitava: «Si applicano le disposizioni del comma 3-ter».

<sup>(8)</sup> Comma inserito dall'art. 11 l. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'art. 5, l. 1<sup>o</sup> ottobre 2012, n. 172, che ha sostituito alle parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies», le parole: «14-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-ndecies».

<sup>(9)</sup> La parola «615-quinquies», è stata soppressa dall'art. 17, co. 1, lett. a), n. 1 L. 28 giugno 2024, n. 90.

<sup>(10)</sup> Le parole: «635-quater.1, 635-quinquies», sono state inserite dall'art. 17, co. 1, lett. a), n. 2, L. 28 giugno 2024, n. 90.

<sup>(11)</sup> Le parole: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133», sono inserite dall'art. 17, co. 1, lett. a), n. 3, L. 28 giugno 2024, n. 90.

(omissis)

## TITOLO VII DIFENSORE

(omissis)

### 103. Garanzie di libertà del difensore.

1. Le ispezioni [244] e le perquisizioni [247, 352] negli uffici dei difensori [96, 97] sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61], limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate [244, 247].

2. Presso i difensori [96, 97] e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato <sup>(2)</sup>.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione [244], una perquisizione [247] o un sequestro [252, 253, 354] nell'ufficio di un difensore [96, 97], l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni [244], alle perquisizioni [247, 352] e ai sequestri [252, 253, 354] negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione [271] relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori [96, 97; 355 att.], degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici [225, 233, 359] e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite [271] <sup>(3)</sup>.

6. Sono vietati il sequestro [254] e ogni forma di controllo della corrispondenza [353] tra l'imputato [60, 61] e il proprio difensore [96, 97; 351-4 att.] in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche di versa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato <sup>(5)</sup>.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate <sup>(5)</sup>.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191]. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Co. V. art. 120, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'estensione delle garanzie previste dal presente articolo ai dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze; nonché art. 52<sup>o</sup> d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per un richiamo all'art. 103 in tema di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale.

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), l. 7 dicembre 2000, n. 397.

<sup>(3)</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), l. n. 397, cit.

<sup>(4)</sup> L'art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha aggiunto il secondo periodo del presente comma 7: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta». Ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, com., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, com. con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., ovvero «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzati emessi dopo il centantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto», era stato già differito dall'art. 2 comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, com., con modif., in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine «dopo il 31 marzo 2019», poi dall'art. 1, comma 1139 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), sostituendolo con il termine «dopo il 31 luglio 2019», e dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, com., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine «dopo il 31<sup>o</sup> dicembre 2019».

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. a), l. Nordio approvata il 10 luglio 2024.

(omissis)

## LIBRO SECONDO ATTI

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)

#### 111 bis. Deposito telematico. (1)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.: «Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Simo alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del Codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

<sup>(2)</sup> Le parole «e la persona offesa dal reato» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L.g.

19 marzo 2024, n. 31.  
(omissis)

## 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini.<sup>(1)</sup>

1. È vietata la pubblicazione [115], anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [329] o anche solo del loro contenuto<sup>(2)</sup>.

2. È vietata la pubblicazione [115], anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto [116, 243, 258, 309<sup>5</sup>, 324<sup>3</sup>, 366, 395, 409<sup>2</sup>, 419<sup>2-3</sup>, 430, 432, 433] fino a che non siano concluse le indagini preliminari [405] ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [424 s.], fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292<sup>(3)</sup>.

2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.<sup>(4)</sup>

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [431], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado [529 s.], e di quelli<sup>(5)</sup> del fascicolo del pubblico ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello [605]. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503].

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503]. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia<sup>(6)</sup>.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato [256-258, 261-263 c.p.] ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4<sup>(7)</sup>.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni<sup>(8)</sup>. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione [13 min.].

6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta<sup>(9)</sup>.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

acquistano efficacia «a decorrere dal 1° settembre 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 2) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 2 d.lgs. n. 216, cit., prevedendo che tali disposizioni acquistano efficacia «a decorrere dal 1° maggio 2020»; lo stesso l'art. 1, comma 1, n. 2) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che tali disposizioni acquistassero efficacia «a decorrere dal 1° marzo 2020»). Il termine di efficacia previsto dal testo originario dell'art. 9 comma 2 d.lgs. n. 216 cit., era «decorso dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto», poi differito dall'art. 1 comma 1139 lett. a) n. 2) l. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che lo ha sostituito con «a decorrere dal 1° agosto 2019» e dall'art. 9, comma 2 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, che lo ha sostituito con «a decorrere dal 1° gennaio 2020»).

<sup>(4)</sup> Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. a) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7. «A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, prevede che le disposizioni del citato articolo si applicano «ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

V. anche l'art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., sub art. 103. V. altresì sub art. 292.  
Da ultimo, il comma 2-bis è stato modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. Nordio approvata il 10 luglio 2024, che ha sostituito le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» con le seguenti: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento».

**X** <sup>(5)</sup> La Corte cost., con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».

<sup>(6)</sup> Ora ministro della giustizia, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

<sup>(7)</sup> Sugli atti, documenti e quanto altro è coperto dal segreto di Stato, v. art. 39 l. 3 agosto 2007, n. 124.

<sup>(8)</sup> Periodo inserito dall'art. 10 comma 8 l. 3 maggio 2004, n. 112.

<sup>(9)</sup> Comma inserito dall'art. 14 comma 2 l. n. 479, cit.

(omissis)

## 116. Copie, estratti e certificati.

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione [675], chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio [42 att.] a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti [1412, 243, 258, 329, 335, 366]<sup>(1)</sup>. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specifica mente indicato<sup>(3)</sup>.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza [43 att.].

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Per la copia di atti richiesta da organi della disciplina sportiva, v. art. 2 l. 13 dicembre 1989, n. 401.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito, dopo le parole: «atti o documenti», le parole: «redatti in forma di documento analogico». Precedentemente, il comma era stato aggiunto dall'art. 21 l. 7 dicembre 2000, n. 397. Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v. art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150, cit. che prevede: «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-actis, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del Codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 154, comma 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

<sup>(3)</sup> Periodo aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. c), L. Nordio approvata il 10 luglio 2024.

(omissis)

<sup>(1)</sup> La rubrica è stata così sostituita dall'art. 14 comma 1 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

<sup>(2)</sup> Per il divieto di pubblicazione concernente i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 90 Cost., v. l'art. 11 l. 5 giugno 1989, n. 219.

<sup>(3)</sup> L'art. 2, comma 1 lett. b), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha disposto l'inserimento, alla fine del comma, delle seguenti parole: «fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292». Ai sensi dell'art. 9, comma 2 d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tali disposizioni